

COMUNE DI VILLAR DORA

PROVINCIA DI TORINO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
CREMAZIONE, CONSERVAZIONE,
AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI**

(Legge Regionale 31 ottobre 2007, n.20)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ASSUNTA CON I
POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE (EX ARTICOLO
42 DEL D.LGS. N. 267/2000) N. 19 DEL 28/05/2009.

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina, ad integrazione:

- del regolamento comunale di polizia mortuaria vigente;
- della Legge 30/03/2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
- della Legge regionale – Piemonte – 31/10/2007 n. 20, recante : "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione , affidamento e dispersione delle ceneri";
- delle circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/03/1998;

la cremazione, la dispersione e l'affidamento delle ceneri in tutto il territorio comunale.

CAPO II

CREMAZIONE

Art. 2 – Disciplina della cremazione

1. Il servizio di cremazione viene effettuato presso un impianto autorizzato nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 78, 80 e 81 del D.P.R. 285/1990, non disponendo il Comune di un proprio impianto di cremazione.

Art. 3 – Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. Nel rispetto della volontà espressa dal defunto, l'autorizzazione viene rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata dall'autorità giudiziaria, il nulla osta dell'autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato. *(art. 3, c. 1 lettera a) legge 30/03/2001, n. 130).*
2. Le modalità di manifestazione della volontà del defunto e di rilascio dell'autorizzazione sono disciplinate dalle norme statali. *(art. 3, c. 1 lettera b), legge 30/03/2001, n. 130).*

Art. 4 – Iscrizione ad associazione

Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due

testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà. (L.R. n. 20/2007 art. 2, comma 6)

Art. 5 - Autorizzazione alla cremazione di resti mortali

1. Si definisce resto mortale:
 - il risultato della completa scheletrizzazione di un cadavere;
 - ovvero, gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi, decorso il periodo di ordinaria inumazione (pari a dieci anni) o di ordinaria tumulazione (pari a venti anni).
2. Per le modalità di rilascio dell'autorizzazione alla cremazione dei resti mortali, come sopra definiti, si applica quanto prima indicato per la cremazione di cadavere.
3. Per la cremazione dei resti mortali:
 - l'autorizzazione viene concessa dal Sindaco del Comune dove sono collocati i resti mortali al momento della richiesta;
 - non occorre la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del D.P.R. 285/1990. *(1) vedi note.*

Art. 6 – Cremazione in caso di indigenza

Il Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, nei casi di accertata indigenza del defunto, può sostenere, ai sensi della normativa statale vigente, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dai relativi adempimenti cimiteriali.

Per il Comune di Villar Dora, la condizione di indigenza del defunto e degli eventuali parenti in vita, dovrà essere attestata e certificata dai competenti servizi sociali del Consorzio Socio Assistenziale, di cui il Comune fa parte.

CAPO III

MODALITA' DI CONSERVAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI

Art. 7 – Consegna, affidamento e trasporto delle ceneri

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna cineraria, sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione, avente le caratteristiche di cui all'art. 10 del presente regolamento.
2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, fatte salve le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria.
3. per il trasporto, i soggetti affidatari delle ceneri, come individuati nel successivo articolo 8, presentano domanda all'ufficiale dello stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, su modello predisposto dal Comune. Il documento è presentato in triplice copia:

una è conservata nel comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna.

4. L'affidamento delle ceneri ai famigliari non costituisce, in nessun caso, implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

Art. 8 - Identità delle ceneri

1. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate. (L.R. n. 20/2007 art. 2 comma 3).

Art. 9 - destinazione delle ceneri

L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

- a. tumulata all'interno del cimitero in cellette, nicchie cinerarie, loculi e cellette con altre salme, in edicola funeraria privata;
- b. inumata in area cimiteriale;
- c. conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 6, del D.P.R. 285/90; (2) *vedi note*.
- d. consegnata al soggetto affidatario, con le modalità di cui al successivo art. 11.
- e. dispersione con le modalità di cui al successivo art. 15.

Art. 10 - Caratteristiche dell'urna cineraria

- a. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma, se destinate alla conservazione mediante **tumulazione**, sono raccolte in apposita urna cineraria avente le dimensioni massime di cm. 30 x cm. 30 ed altezza di cm. 20, di materiale non deperibile in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto. La tumulazione in cellette, nicchie cinerarie, in loculi e cellette già concernenti rispettivamente altri feretri e/o resti è determinata in anni 50; la tumulazione in edicola funeraria privata permane per il periodo concessorio residuo.
- b. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma, se destinate alla conservazione mediante **inumazione**, sono raccolte in apposita urna cineraria aventi le dimensioni di cui alla precedente lettera a), di materiale non deperibile. Le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie, concesse dal Comune a titolo oneroso, devono avere dimensioni minime di cm. 40 x cm. 40, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a cm. 30. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di cm. 30 tra l'urna ed il piano di campagna del campo. Ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto le cui

spese sono a carico delle famiglie. La durata dell'inumazione è prevista in 20 anni, eventualmente rinnovabili, previo pagamento al Comune della tariffa in vigore alla data considerata.

- c. Il Comune provvederà ad individuare un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme e/o dei resti mortali, per i quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per i quali i famigliari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.
- d. L'urna contenente le ceneri derivanti da cremazione della salma, da consegnare al soggetto affidatario, deve avere le medesime caratteristiche indicate nel precedente punto a); in caso di affidamento familiare di un'urna estumulata da sepolcro o altro tumulo, qualora risultasse deteriorata, la stessa dovrà essere rivestita da ulteriore contenitore idoneo alla conservazione delle ceneri.

Art. 11 – Affidamento dell'urna cineraria

1. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge 30/03/2001 n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.
2. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del Comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.
3. Ai fini dell'autorizzazione all'affidamento, il soggetto affidatario, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in particolare deve indicare per iscritto:
 - a) I dati anagrafici e la residenza del dichiarante;
 - b) La dichiarazione di responsabilità per la custodia dell'urna e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - c) Il luogo di conservazione dell'urna affidata e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - d) La conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
 - e) La conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero (celletta o per dispersione) nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
 - f) Che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
 - g) L'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale in caso di variazione di residenza entro il termine di 30 giorni.

4. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previo rilascio di un'autorizzazione, dalla quale deve risultare la destinazione finale dell'urna. Tale autorizzazione è consegnata al soggetto affidatario ed è conservata in copia presso il comune che autorizza l'affidamento e costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

5. qualora, in assenza del coniuge concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti all'ufficiale di Stato civile che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla o per disperderne le ceneri.

6. la consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

7. in caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.

8. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato, è tenuto a consegnarla al cimitero comunale. Il Comune provvederà a darne notizia al Comune di residenza del defunto, ove conosciuto.

Art. 12 – Conservazione dell'urna

1. La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate.
2. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.
3. L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo che l'urna non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.
4. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale.
5. Sono vietate le manomissioni dell'urna e dei suoi sigilli.
6. Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.
7. L'Amministrazione comunale, attraverso il corpo di Polizia Municipale, può procedere, in qualsiasi momento, a controlli anche periodici sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare. Nel caso in cui si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite, sempreché il fatto non costituisce reato, l'amministrazione comunale, previa diffida formale all'affidatario, contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna presso il cimitero.

Art. 13 – Recesso dall'affidamento – Rinvenimento di urne

1. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero comunale o provvedere alla loro tumulazione.
2. Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata. Del recesso è presa nota nel registro di cui al precedente articolo 3, comma 4.
3. Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al comune. *(L.R. n. 20/2007 art. 3 commi 5 e 6).*

Art. 14 – Mancata individuazione dell'affidatario o dell'incaricato della dispersione

1. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:
 - a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
 - b) dall'esecutore testamentario;
 - c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
 - d) dal tutore del minore o interdetto;
 - e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal comune.
2. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri. *(L.R. n. 20/2007, art. 2 commi 7 e 8)*

CAPO IV

LA DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 15 – Luogo di dispersione delle ceneri

1. In presenza di volontà espressa dal defunto le ceneri possono essere disperse:
 - a) nel cinerario che verrà appositamente predisposto all'interno del cimitero e munito di apposita indicazione;

- b) nell'area a ciò destinata posta all'interno del Cimitero Comunale da destinarsi a "roseto" (giardino del ricordo) o a campo di dispersione delle ceneri secondo le previsioni del Piano Regolatore Cimiteriale.
- c) in natura:
- in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
 - nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva, nei tratti liberi da manufatti e da natanti;
 - nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti e da natanti;
 - in mare, nei tratti liberi da manufatti e da natanti;
 - in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da insediamenti abitativi;
- d) In aree private. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso del proprietario e non può dare luogo ad attività di lucro.
2. La dispersione in acqua non può avvenire mediante immissione in acqua dell'intera urna contenente le ceneri, anche nel caso in cui l'urna sia in materiale rapidamente biodegradabile.
 3. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 (Nuovo codice della strada).
 4. La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal comune.
 5. L'incaricato della dispersione deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile del comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna.
 6. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 20 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.
 7. L'incaricato è tenuto a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri.
 8. Al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in
edifici o in altri luoghi chiusi.
(L.R. n. 20/2007, art. 4 commi 1,2,3,4,5,6 e 9)

Art. 16 – Mancata indicazione del luogo di dispersione

1. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli art. 74,75,76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 30 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune.
2. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo.

CAPO V

SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE

Art. 17 – Targa con generalità dei defunti cremati

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte sarà realizzata, in idoneo sito del cimitero un'apposita targa individuale con i dati anagrafici del defunto le cui ceneri sono state affidate o disperse.
2. I dati suddetti dovranno essere riportati su apposita lapide, predisposta dal Comune, a cura e spese dei familiari del defunto, secondo le indicazioni fornite dal Comune: dimensioni targa ingombro massimo: cm: 16,00 x cm. 10,00 In bronzo, recante nome, cognome data di nascita e data di morte del defunto. (L.R. n. 20/2007, art. 7), secondo fac simile allegato.

CAPO VI

NORME FINALI

Art. 18 – Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 19 – Leggi ed atti regolamentari

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati, in quanto applicabili:
 - Il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27/07/1934 n. 1265 e successive modificazioni;
 - Il D.P.R. 3/11/2000 n. 396 recante "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile";
 - Il D.P.R. 10/09/1990 n. 285 recante "Approvazione del Regolamento di polizia mortuaria";
 - La legge 30/03/2001 n. 130 recante "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
 - La Legge regionale – Piemonte – 31/10/2007 n. 20 recante "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri";nonché ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Art. 20 – Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e sono abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Art. 21 – Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7/08/1990 n. 241, come sostituito dall'art. 15 comma 1 della legge 11/02/2005 n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia del presente regolamento, a cura del Responsabile del Servizio è inviata al Responsabile dell'Ufficio dello Stato Civile, al Responsabile dell'Ufficio Tecnico ed al Responsabile dell'Ufficio vigilanza.

Art. 22 – Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 23 –Tariffe comunali

1. le tariffe comunali per gli adempimenti cimiteriali connessi alla cremazione (tumulazione, inumazione, dispersione,...), vengono aggiornate periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale, entro le misure massime fissate a norma di Legge, (decreto del Ministero dell'Intero di concerto con il Ministero della salute).
2. In fase di prima applicazione vengono introdotte le seguenti tariffe:

- **CONCESSIONE LOTTO VENTENNALE PER URNA CINERARIA** €
500,00

Tariffe e diritti per dispersione, inumazione e tumulazione

- **TARIFFA PER DISPERSIONE CENERI NEL "GIARDINO DEL RICORDO ROSETO" E TARIFFA PER DISPERSIONE NEL CINERARIO COMUNE:**
€ 50,00
- **INUMAZIONE URNA CINERARIA IN TERRA, LOTTO VENTENNALE** €
100,00
- **TUMULAZIONE URNA CINERARIA IN CELLETTA OSSARIO VUOTA O GIA' OCCUPATA DA RESTI**
€ 69,70
- **TUMULAZIONE URNA CINERARIA IN LOCULO LIBERO O GIA' OCCUPATO DA SALMA** **DI TESTA: € 61,60** **DI LATO:**
€ 123,10

Si precisa che la dispersione delle ceneri potrà avvenire sia per cittadini residenti che per cittadini non residenti, mentre la concessione del lotto ventennale è riservata ai soli cittadini residenti in Villar Dora.

Art. 24 – Vigilanza - Sanzioni

1. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività disciplinate.
2. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente regolamento, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisce reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000.
3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.
4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art. 25 - Registri per l'affidamento e la dispersione

1. Le autorizzazioni all'affidamento ed alla dispersione sono registrate a cura dell'Ufficio di Stato Civile.

Art. 26 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'avvenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione.
2. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, l'inumazione in aree cimiteriali e la conservazione delle stesse nel cinerario comune è sospesa fino al termine dei relativi lavori di adeguamento strutturale;
3. Fino al termine dei lavori di cui al comma precedente, è consentita la sosta gratuita dell'urna cineraria in un locale appositamente individuato presso il cimitero comunale.
4. Con il presente regolamento vengono abrogati gli articoli del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria che precedentemente normavano la materia.

NOTE

(1)ART.79

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

(2)ART.80

La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati.

Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie di questi edifici vengono stabilite dai regolamenti comunali.

Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20.

"Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri".

(B.U. 2 novembre 2007, 3° suppl. al n. 44)

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. (Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina la cremazione, la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, l'affidamento delle medesime e la loro dispersione nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione, dalla normativa statale e secondo le modalità stabilite dalla medesima.

2. La Regione intende valorizzare la scelta della cremazione nel rispetto della dignità di ogni persona, la sua libertà di scelta, le sue convinzioni religiose e culturali, il suo diritto a una corretta e adeguata informazione.

3. La Regione garantisce, attraverso una adeguata formazione, la professionalità del personale addetto ai crematori ed agli spazi per il commiato.

Art. 2. (Conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri)

1. Le ceneri sono destinate, in forma indivisa, alla conservazione, all'affidamento o alla dispersione.

2. La cremazione e la conservazione delle ceneri nei cimiteri sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria).

3. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

4. Nelle aree avute in concessione nei cimiteri, ai sensi degli articoli 90 e seguenti del d.p.r. 285/1990, i privati e gli enti possono provvedere anche all'inumazione di urne cinerarie a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili.

5. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.

6. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

7. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:

- a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
- b) dall'esecutore testamentario;
- c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutarî la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
- d) dal tutore di minore o interdetto;
- e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal comune.

8. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

9. Nell'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione, nonché nel verbale di consegna dell'urna cineraria di cui all'articolo 81 del d.p.r. 285/1990, deve risultare quanto previsto dai commi 5, 6, 7 e 8.

10. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.

11. Le autorizzazioni alla cremazione, al trasporto, all'inumazione o alla tumulazione dei resti mortali, sono rilasciate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179).

Art. 3. (Modalità di conservazione delle urne affidate ai familiari)

1. L'urna contenente le ceneri, affidata secondo le modalità di cui all'articolo 2, deve essere consegnata sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione.

2. L'affidatario ha l'obbligo di custodire l'urna con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione.
3. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione.
4. L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.
5. Se chi ha in consegna l'urna intende, per qualsiasi motivo, rinunciarvi, è tenuto a conferirla, per la conservazione, nel cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.
6. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato, è tenuto a consegnarla al cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.

Art. 4. (Luoghi di dispersione delle ceneri)

1. Nel rispetto dei principi e delle tipologie dei luoghi di dispersione delle ceneri previsti dalla l. 130/2001, la dispersione delle ceneri è autorizzata in natura nei seguenti luoghi:
 - a) aree pubbliche, secondo la disciplina prevista dai comuni ai sensi dell'articolo 6, comma 2;
 - b) aree private, al di fuori dei centri abitati, con il consenso dei proprietari;
 - c) aree delimitate all'interno dei cimiteri che, se previsto dalla normativa comunale, possono anche assumere la funzione di cinerario comune ai sensi dell'articolo 80, comma 6, del d.p.r. 285/1990.
2. La dispersione delle ceneri in natura è consentita nei seguenti luoghi:
 - a) in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
 - b) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
 - c) nei fiumi;
 - d) in mare;
 - e) in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
 - f) negli altri luoghi previsti dalla normativa statale.
3. La dispersione nei laghi, nei fiumi, in mare e in altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da manufatti e da natanti.
4. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
5. È fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.
6. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti di cui al comma 7 dell'articolo 2.
7. I soggetti di cui al comma 6 sono tenuti a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità per la dispersione delle ceneri.
8. Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.
9. Al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.

Art. 5. (Piano regionale di coordinamento)

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio, sulla base della popolazione residente, dell'indice di mortalità e dei dati statistici relativi alla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale e d'intesa con i comuni interessati, il Piano regionale di coordinamento, che contiene linee guida per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni e loro forme associative, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, della l. 130/2001.
2. Il Piano disciplina anche la creazione di cinerari comuni e di strutture per il commiato.
3. I crematori sono realizzati all'interno delle aree cimiteriali esistenti o di ampliamenti delle stesse e non è consentito l'utilizzo di crematori mobili.

Art. 6. (Funzioni comunali)

1. Spetta ai comuni e loro forme associative, la realizzazione di crematori, nel rispetto delle linee guida previste dal Piano regionale di coordinamento di cui all'articolo 5.
2. I comuni, in osservanza dell'articolo 4 e sentiti anche gli altri enti pubblici competenti alla cura del territorio, disciplinano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di dispersione delle ceneri nel proprio ambito territoriale.
3. La violazione delle disposizioni comunali di cui al comma 2, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
4. I comuni e loro forme associative disciplinano le strutture per il commiato, ai sensi dell'articolo 8.

Art. 7. (Senso comunitario della morte)

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della l. 130/2001, è realizzata nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto.

Art. 8. (Strutture per il commiato)

1. I comuni e loro forme associative promuovono la realizzazione di strutture nell'ambito delle quali, su istanza del familiare del defunto, possono tenersi cerimonie per il commiato.

2. Tali strutture, che devono consentire l'accoglienza di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre, nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari, possono essere utilizzate anche per l'esposizione e la veglia dei cadaveri.

3. Le strutture per il commiato sono in ogni caso fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso, fermo restando l'obbligo previsto dalla normativa statale e regionale in capo alle strutture pubbliche e private che sono tenute a garantire il servizio di camera mortuaria al soggetto deceduto presso le medesime strutture, nel caso in cui i familiari non optino per la struttura del commiato.

4. Nell'esercizio delle attività di cui al comma 2, le strutture devono essere in possesso di caratteristiche igienico-sanitarie previste per le camere mortuarie dalla normativa statale e regionale in materia, che si applica anche in relazione alle pratiche di rilevazione delle manifestazioni di vita.

Art. 9. (Informazione)

1. La Regione, in cooperazione con le strutture sanitarie presenti sul territorio, i comuni e loro forme associative, promuove l'informazione sulle diverse pratiche funerarie.

Art. 10. (Formazione)

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, informata la commissione consiliare competente, con propria deliberazione definisce i requisiti formativi ed i piani di formazione obbligatori per il personale dei crematori e dei cerimonieri degli spazi per il commiato.

Art. 11. (Cremazione in casi di indigenza)

1. Il Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, nei casi di accertata indigenza del defunto può sostenere, ai sensi della normativa statale vigente, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dai relativi adempimenti cimiteriali.

Art. 12. (Tumulazione in località differenti dal cimitero)

1. Nell'ambito delle competenze in materie di polizia mortuaria, conferite alle regioni ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e della Tabella A, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 (Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, determina con propria deliberazione le modalità per il rilascio delle autorizzazioni concernenti l'individuazione di siti idonei a sede di tumulazione privilegiata, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 105 del d.p.r. 285/1990.

Art. 13. (Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge, dall'esercizio finanziario 2008, alla spesa corrente stimata in 30.000,00 euro, in termini di competenza, nell'ambito della unità previsionale di base (UPB) 27991 (Sanità pubblica Direzione Titolo I: spese correnti) del bilancio pluriennale 2007-2009, si provvede secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

Art. 14. (Norma abrogativa)

1. La legge regionale 9 dicembre 2003, n. 33 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), è abrogata.

Art. 15. (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 31 ottobre 2007

Mercedes Bresso

INDICE DEL REGOLAMENTO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

CAPO II – CREMAZIONE

- Art. 2 – Disciplina della cremazione
- Art. 3 – Rilascio dell' autorizzazione alla cremazione
- Art. 4 – Iscrizione ad associazione
- Art. 5 – Autorizzazione alla cremazione di resti mortali
- Art. 6 – Cremazione in caso di indigenza

CAPO III – MODALITA' DI CONSERVAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI

- Art. 7 – Consegna, affidamento e trasporto delle ceneri
- Art. 8 – Identità delle ceneri
- Art. 9 – Destinazione delle ceneri
- Art. 10 – Caratteristiche dell'urna cineraria
- Art. 11 – Affidamento dell'urna cineraria
- Art. 12 – Conservazione dell'urna
- Art. 13 – Recesso dall' affidamento – rinvenimento di urne
- Art. 14 – Mancata individuazione dell' affidatario o dell'incaricato della dispersione

CAPO IV – LA DISPERSIONE DELLE CENERI

- Art. 15 – Luogo di dispersione delle ceneri
- Art. 16 – Mancata indicazione del luogo di dispersione

CAPO V – SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE

- Art. 17 – Targa con generalità dei defunti cremati

CAPO VI – NORME FINALI

- Art. 18 – Tutela dei dati personali
- Art. 19 – Leggi ed atti regolamentari
- Art. 20 – abrogazione di precedenti disposizioni
- Art. 21 – Pubblicità del regolamento
- Art. 22 – Rinvio dinamico
- Art. 23 – Tariffe comunali
- Art. 24 – Vigilanza – Sanzioni
- Art. 25 – Registri per l' affidamento e la dispersione
- Art. 26 – Entrata in vigore


Il presente regolamento:

è stato deliberato dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale ex articolo 42 del D.Lgs. n. 267/2000, nella seduta del 28/05/2009 con atto n.

è stato pubblicato all' albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 29/05/2009 al 13/06/2009

è entrato in vigore il giorno 09/06/2009

Data 29/05/2009



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott.ssa BONITO Michelina